

CONVENZIONE
TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E
FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE CALDINE
PER PRESTAZIONI DI TAMPONI OROFARINGEI COVID 19
IN MODALITA' DRIVE THROUGH

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati, dr. Giorgio Nencioni, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1366 del 20/11/2020;

E

FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE - CALDINE, di seguito denominata "Controparte", con sede legale a FIESOLE, PIAZZA DEI MEZZADRI n. 7, partita IVA 03400000489 PEC pafpcaldine@pec.anpastoscana.it - nella persona del Sig. FABRIZIO ULIVIERI, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

PREMESSO

- che la legge della Regione Toscana n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al Capo II bis "Sistema sanitario di emergenza urgenza", prevede che il sistema territoriale di soccorso è composto, oltre che dalle aziende sanitarie locali, dalla C.R.I. e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies, nonché dagli organismi rappresentativi delle

associazioni di volontariato e dal Comitato Regionale C.R.I.;

- che ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020- c.d. Decreto Cura Italia - le Aziende Sanitarie, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria legata al COVID -19, possono acquistare ulteriori prestazioni sanitarie dai soggetti accreditati, in deroga ai limiti di spesa regionali;

- che, in considerazione del fatto che, come dimostrato dalla curva dei contagi, persiste la diffusione del virus Covid 19 e necessitano pertanto il mantenimento e l'implementazione di misure di prevenzione e contenimento per fronteggiare la diffusione della malattia, fra le quali una celere e diffusa attività di rilevazione di casi tramite prestazioni di tamponi orofaringei Covid 19;

- che l'Azienda, a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse per effettuazione di tamponi orofaringei COVID 19 in modalità drive through per gli ambiti territoriali Firenze, Prato, Pistoia e Empoli, approvato con deliberazione D.G. n. 1137 del 05.10.2020 e pubblicato sul sito ASLTC, con deliberazione DG n.1366 del 20/11/2020, ha individuato FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE - CALDINE per attivare l'esecuzione di tamponi orofaringei per accertamenti COVID 19 in modalità drive through;

- che FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE - CALDINE possiede il requisito richiesto dal suddetto avviso per stipulare il presente accordo, come di seguito riportato:

- iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della LRT n.40/2005, come da decreto dirigenziale R.T. n.16042 del 12/10/2020;

VISTI:

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n°179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1366 del 20/11/2020 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;
- visto il Decreto Legge n. 18 del 13 marzo 2020;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 -OGGETTO

L’oggetto della presente convenzione concerne l’esecuzione da parte di FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE - CALDINE di tamponi orofaringei per COVID 19 in modalità drive through per utenti identificati dall’Azienda USL Toscana Centro, presso la postazione collocata, come formalmente comunicato all’Azienda, al seguente indirizzo:

PARCHEGGIO DI VIA DEL MUGNONCELLO – LOC. CALDINE FIESOLE (FI).

La prestazione deve essere garantita entro un massimo n. 48 ore dal momento in cui alla Controparte perviene la richiesta.

La Controparte deve garantire fino a complessivamente un massimo di n.100 tamponi al giorno in modalità drive through presso la suddetta postazione, nei

giorni settimanali indicati nella propria istanza di manifestazione di interesse o successiva comunicazione formale pervenuta all'Azienda e conservata agli atti di ufficio.

Le modalità organizzative per l'effettuazione di tamponi COVID19 in modalità drive through sono le seguenti:

1. l'elenco degli utenti da invitare ad effettuare il tampone sarà trasmesso alla Controparte dall'Azienda USL Toscana Centro, o direttamente dalla Regione Toscana mediante Portale Zerocode;
2. l'utente dovrà recarsi, nel giorno e nell'orario stabilito, presso il punto prelievo drive through con la propria autovettura, a finestrini chiusi, posizionandosi, se non è il guidatore, alla sinistra del sedgiolino posteriore, dovrà mostrare all'operatore sussidiario del servizio il documento di identità dal finestrino chiuso, dopodiché, solamente dopo aver avuto specifica indicazione, potrà abbassare il finestrino affinché l'infermiere possa effettuare il tampone;
3. al termine dell'operazione, il paziente dovrà immediatamente chiudere il finestrino e tornare al proprio domicilio.

L'Azienda USL Toscana Centro garantisce:

- ✓ di fornire, tramite il proprio Laboratorio, il materiale per l'effettuazione dei prelievi, ovvero il tampone;

- ✓ di fornire il contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali (ROT);
- ✓ di trasmettere i referti attraverso il Portale Regionale (la trasmissione dell'esito è in capo al medico di medicina generale).

La Controparte deve garantire quanto di seguito:

- ✓ contattare gli utenti e comunicare loro data, orario e modalità di accesso al servizio;
- ✓ garantire, per ogni postazione, la presenza di un infermiere che effettua il prelievo e di un operatore sussidiario, entrambi dotati dei necessari DPI;
- ✓ garantire una unità logistica mobile che deve essere collocata all'aperto, possibilmente in prossimità di un'area parcheggio con eventuale tettoia per proteggere gli operatori e l'utente dalle intemperie, oppure può essere allestito gazebo;
- ✓ garantire di apporre cartelli per indicare alle vetture la direzione del flusso di accesso al servizio, nonché cartelli ben visibili con l'avvertenza di tenere completamente chiusi i finestrini delle autovetture;
- ✓ garantire la disponibilità di materiale per la sanificazione dell'unità logistica presso ogni postazione, in caso di eventi imprevisti;
- ✓ garantire di comunicare all'Azienda USL Toscana Centro l'esatto indirizzo del posizionamento della propria postazione (piazza, via, eventuali altre specifiche), nonché darne anticipata comunicazione in caso di modifiche;
- ✓ garantire che i professionisti, nell'esecuzione della prestazione, si attengano alla "Istruzione operativa per l'effettuazione del tampone vie respiratorie per paziente sospetto Covid19" che era stata allegata
- ✓

all'avviso pubblicato;

- ✓ garantire la consegna dei tamponi effettuati al Laboratorio ASLTC, o comunque alla sede ASLTC comunicata dall'Azienda, entro il giorno in cui sono stati effettuati;
- ✓ garantire di effettuare gli adempimenti amministrativi di accettazione del paziente con l'inserimento, sulle piattaforme informatiche dei Laboratori, dei dati relativi a nome, cognome, codice fiscale, data nascita;
- ✓ garantire di segnalare, nei tempi e con le modalità specificate dall'ASLTC, i nominativi di coloro che, risultando impossibilitati all'effettuazione del tampone in modalità drive through, richiedono il prelievo a domicilio.
- ✓ garantire l'applicazione di protocolli, nonché disposizioni, fornite dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente, nonché in materia di sicurezza e sanificazione;
- ✓ garantire l'utilizzo di procedure informatiche in connessione con l'Azienda, laddove da questa richieste;
- ✓ garantire la rendicontazione delle prestazioni effettuate giornalmente, eventualmente anche alimentando la piattaforma dati e comunque come da indicazioni dell'Azienda.

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

ART. 3 -VOLUME E TARIFFA

La tariffa per tamponi orofaringei COVID 19, in modalità drive through, è concordata in € 11,00 cadauno. Tale tariffa è omnicomprensiva di messa a disposizione di idonei spazi ed allestimento, di idoneo personale, di DPI per

il personale che effettua il servizio, procedure di sanificazione, accettazione e conservazione tampone fino alla consegna, eventuale inserimento dati in sistema informatico, copertura assicurativa.

Il numero di prestazioni al giorno è comunque subordinato alle necessità/urgenze rilevate dall'ASLTC.

La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo e l'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Controparte per l'attività eseguita oltre i volumi di attività complessivamente assegnati. La Controparte concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

ART. 4 - PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Controparte assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali".

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

La Controparte si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei

sanitari o di altro personale che opera presso la/e struttura/e si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii., art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e ss.mm.ii., art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., a questa Azienda entro n. 4 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

L'Azienda può richiedere alla Controparte la dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

La Controparte si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Controparte.

ART.6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.4.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014) la Controparte provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica emessa da FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE - CALDINE dovrà essere indirizzata al codice univoco

identificativo che sarà comunicato dall'Azienda, corredata da riepiloghi mensili.

L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente svolte, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 7 - ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n°4 del 07.07.2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Controparte si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Controparte, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Controparte risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 8- PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce

“privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’*“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”*, All. A.1.

Il Referente competente per il trattamento dei dati provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 al contratto tra l’Azienda e la Controparte, di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 9- COPERTURE ASSICURATIVE

La Controparte provvederà ad assicurare sé stessa ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.

La Controparte dovrà altresì provvedere ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività stessa.

Qualunque esclusione della suddetta polizza non implica l’assunzione di rischi a carico dell’Azienda USL Toscana Centro.

La Controparte potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.

ART. 10 -VERIFICHE

La Controparte riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale e sostanziale del presente contratto.

ART. 11- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 12- DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale e avrà durata di n. 6 mesi, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi precedentemente alla data di sottoscrizione che sono comunque disciplinati dal presente accordo.

E' consentito all'Azienda la possibilità di attivare una proroga di n. 3 mesi.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO,

RISOLUZIONE.

13.1- Inadempienze e penali

Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Controparte dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 4 giorni dal

ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda il competente ufficio aziendale procede all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Controparte per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Controparte dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13.2 - sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Controparte un termine di 5 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 3 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.

13.3 -recesso

Qualora la Controparte intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all'Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno 4 giorni, in ogni caso esauendo le prenotazioni già programmate.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso n. 5 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Controparte da parte dell'Azienda.

13.4 - risoluzione

L'Azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma n. 5 giorni, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

13.5 -Clausola risolutiva espressa.

La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale;
- reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.5 addebitabile a responsabilità della Controparte;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa è il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

- per il livello di programmazione delle attività, il riferimento è rappresentato dalla Direzione Sanitaria in sinergia con il Dipartimento della Prevenzione;

- per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal direttore del Dipartimento della Prevenzione;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale di FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE - CALDINE Sig. Fabrizio Ulivieri

ART. 15 - ADEMPIMENTI

La Controparte si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della LRT n.40/2005 oppure in alternativa dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 e s.m.i., compreso - a mero titolo esemplificativo - garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

ART. 16 - SPESE E CLAUSOLE FINALI

Il presente atto consta di n.15 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso ai

sensi dell'art. 5 co.2 del DPR 131/86.

Le spese di bollo sono a carico della Controparte e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore

SOC Accordi Contrattuali e

Convenzioni con Soggetti Privati

Dr. Giorgio Nencioni

(firmato digitalmente)

per FRATELLANZA

POPOLARE VALLE DEL

MUGNONE - CALDINE

il Rappresentante Legale

Sig. Fabrizio Ulivieri

(firmato digitalmente)